

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con rituale ricorso, depositato presso questa Commissione Tributaria in data 2/09/2016, l' Avv. Marco Solferini, rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna P. zza F.D. Roosevelt n. 4, impugnava una comunicazione preliminare all' avvio delle procedure esecutive e cautelare per debiti iscritti a ruolo ex art. 1, comma 544, della legge n. 228/2012, comunicata in data 5/05/2016 e portante un debito d' imposta di €. 392,50, con la quale veniva contestato l' omesso versamento della tassa di possesso per un veicolo di proprietà per le annualità 2003 e 2004 e richiesto il pagamento della relativa somma.

Eccepiva nel ricorso il ricorrente la illegittimità della comunicazione, sostenendo, preliminarmente, la impugnabilità dell' atto, assimilabile ad un sollecito di pagamento e, in via principale, la violazione dell' art. 5 del D. L. 953/1982, convertito nella legge n. 53/83, per la intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione della tassa per decorso del termine triennale, attesa la mancata notifica di atti interruttivi della prescrizione stessa..

Concludeva con la richiesta di annullamento dell' atto impugnato, con vittoria di spese, previa sospensione ex art. 47 D. Lgs. n. 546/92.

All' udienza camerale del 9/12/2016 la Commissione Tributaria, con ordinanza n. 1226 in pari data, respingeva la istanza di sospensione e disponeva la integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Emilia Romagna, rinviando all' udienza del 21/04/2017 per il merito.

Con memoria in data 8/02/2017 si è costituita la Regione Emilia Romagna per l' integrazione del contraddittorio, rilevando, in via pregiudiziale, la inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine di 60 giorni dal-

la inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notifica delle prodromiche cartelle, effettuata rispettivamente in data 2 febbraio 2007 ed 8 gennaio 2008.

Inoltre ha dedotto violazione e falsa applicazione di legge, in particolare, dell'art. 5 del D.L. n. 953/82, dell'art. 17 comma 2 del d.lgs. n. 46/1999, dell'art. 17 comma 3 del d.lgs. n. 472/97 e dell'art. 25 lett. c) del DPR n. 60277, rilevando la esecutività del ruolo nel pieno rispetto del termine prescrizione e conferendo a tale attività l'effetto interruttivo della prescrizione stessa.

Ha prodotto copiosa documentazione a sostegno dei propri assunti ed ha concluso con il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. in data 8 marzo 2017 si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente la inammissibilità del ricorso, proposto avverso una comunicazione non impugnabile, non prevista nel novero ex art. 19 D. Lgs. n. 546/92.

Inoltre ha rilevato la infondatezza della eccepita prescrizione, attesa la rituale notifica delle prodromiche cartelle, avvenuta rispettivamente in data 2 febbraio 2007 ed 8 gennaio 2008 e la decorrenza, da tali date, della prescrizione decennale, richiamata dall' art. 20 del D. Lgs. n. 112/1999.

Ha concluso con il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.

Con memoria integrativa in data 31/03/2013 il ricorrente ha contestato quando dedotto dalla Regione Emilia Romagna, ribadendo la fondatezza dei propri assunti difensivi.

All' udienza camerale odierna la Commissione Tributaria trattiene la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rigettata la dedotta inammissibilità del ricorso, avanzata sostanzialmente da entrambe le parti convenute, perché proposto contro un atto non impugnabile, attesa la funzione di *atto di cortesia* della comunicazione inviata.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito (Cassazione a SS. UU. n. 16293/2007) che *debbano essere qualificati come avvisi di accertamento o di liquidazione di un tributo tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione si concluda non con una formale intimazione al pagamento, bensì come un invito bonario a versare quanto dovuto* (vedi anche SS. UU. n. 16428/07, n. 8283/08 e più recentemente n. 3315/2016).

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Osserva questo Collegio Giudicante che l' art. 5, comma 51° del D.L. n. 953/82, come sostituito dall' art. 3 D.L. n. 597/85 e dal D.L. n. 2/1986, convertito nella legge n. 60 del 1986, sancisce che l' azione dell' A.F. per il recupero delle tasse c.d. automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento (vedi Cass. n. 4137/1999 e più recentemente n. 10067/2014).

Tale termine risulta prorogato dall' art. 37 del D.L. n. 269/2003, convertito nella l. n. 326/2003, al 31 dicembre 2005 unicamente per le tasse che scadono nel periodo tra l' entrata in vigore della legge ed il 31 dicembre 2005 ed unicamente per le regioni che abbiano dato corso alla definizione agevolata ed al condono, avvalendosi delle prerogative riservate agli Enti Locali dall' art. 13 della legge n. 289/2002.

Ciò premesso non appare condivisibile l'assunto difensivo della Regione Emilia Romagna, la quale ha dedotto, in sostanza, che la esecutività del ruolo, avvenuta nei termini prescrizionali, attribuisce a tale attività l'effetto interruttivo.

Il Collegio è a conoscenza della giurisprudenza di merito favorevole a tale tesi, presente anche in seno a questa stessa Commissione, ma ritiene di privilegiare il dissimile insegnamento giurisprudenziale rappresentato ultimamente da Cass. n. 7417/2017, secondo cui *in tema di tasse di possesso sugli autoveicoli, il decorso del termine di prescrizione triennale per la sua ri-scossione, previsto dall'art. 5, comma 51, del d. l. 30 dicembre 1986, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, non è interrotto dalla sola iscrizione a ruolo del tributo da parte dell'Amministrazione finanziaria, in quanto tale procedura si sviluppa tutta all'interno di quest'ultima e pertanto - producendosi l'effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., solo in forza di un atto che valga a costituire in mora il debitore - è idoneo ad essere percepita ed a produrre effetti nella sfera giuridico del destinatario della pretesa" (Cass. ordinanza n. 315/2014, 14301/09). Infatti, l'iscrizione a ruolo della 1 pretesa tributaria, in quanto atto interno dell'amministrazione, non viene portato a conoscenza del destinatario ed è, pertanto, idoneo a produrre gli effetti propri dell'interruzione della prescrizione che sono effetti che hanno natura recettizia, ex art. 2943 c.c., non è, infatti, conforme ai principi della materia, lasciare il contribuente assoggettato all'azione esecutiva del fisco, per un tempo che non sia determinato ma lasciato alla discrezionalità dell'ente impositore.*

Nel caso di specie il tributo richiesto era relativo agli anni 2003

R.G.R. n. 892/2016

2004 e benchè richiesto con cartelle notificate rispettivamente in data 2 febbraio 2007 ed 8 gennaio 2008 (sul punto non vi è contestazione), alla data della comunicazione opposta era oramai prescritto e ciò in applicazione del disposto della recente pronuncia della Corte di Cassazione a SS. UU. N. 23397/16, secondo cui *la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui interyenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.*

Tutto ciò premesso e considerato che dalla notifica delle cartelle non vi sono stati ulteriori atti interruttivi della prescrizione il ricorso va accolto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo..

P. Q. M.

La Commissione Tributaria accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti alle spese di lite per € 200,00 in solido, oltre accessori di legge se dovuti .

Così deciso nella camera di consiglio della sez. 2 in data 21/04/2017.

PRESIDENTE/ ESTENSORE